

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 15 del mese di novembre 2022 alle ore 18,30 in San Benedetto del Tronto (AP), Via San Pio X n. 4 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria della Società Chestertoniana Italiana APS, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello statuto in adeguamento alla nuova normativa e disciplina prevista dal codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) a recepimento dei rilievi pervenuti dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza Sermarini Marco il quale, constatata la validità dell'adunanza per la presenza, in proprio o per delega di tutti i soci come risultanti da foglio presenze, chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea Gulisano Paolo per la redazione del presente verbale.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, a seguito della Riforma del terzo settore, D.Lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore, si è già provveduto ad effettuare un adeguamento statutario a quanto previsto dalla riforma stessa. Successivamente però è pervenuta all'associazione una comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che ai fini dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS richiede siano apportate alcune modifiche allo statuto per meglio recepire quanto previsto dal Codice del terzo settore. Il Presidente dà quindi lettura della comunicazione pervenuta e delle richieste in essa contenute specificando che le stesse sono state tutte integralmente recepite nel nuovo testo di statuto che viene posto oggi in approvazione. Il Presidente fa presente che trattandosi di modifiche obbligatorie finalizzate all'iscrizione al RUNTS lo statuto può essere approvato, ai sensi di legge, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il Presidente quindi dà lettura del nuovo testo di statuto e ne illustra dettagliatamente i contenuti e le modifiche apportate rispetto al precedente statuto.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

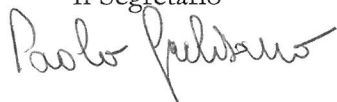
Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'associazione allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e le comunicazioni inerenti e conseguenti in particolare per l'iscrizione al RUNTS;
- di dare mandato al Presidente di apportare allo statuto approvato eventuali modifiche, non sostanziali, fossero richieste dagli enti preposti ai fini dell'iscrizione nei rispettivi registri.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente





Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

Atto registrato il 28 NOV 2022

al n° 1030 Serie 3

L'Imposta di € 0 (Atto ESENTE)

(di cui € per trascrizione)

è stata corrisposta, ai sensi del D. L.vo

N° 237/1997, in data



Giuseppe De Padova

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Società Chestertoniana Italiana"

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «**Associazione di Promozione Sociale Società Chestertoniana Italiana**», in sigla "**Società Chestertoniana Italiana a.p.s.**" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla Via San Pio X n° 4/C. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso - ma non esclusivamente - l'approfondimento, lo studio, la conoscenza e la diffusione della figura, del pensiero e dell'opera di Gilbert Keith Chesterton.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di

lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare per lo svolgimento delle attività di cui sopra si propone, tra l'altro, di:

- svolgere attività e iniziative educative, formative e culturali volte ad promuovere, approfondire e conoscere la figura e l'opera di Gilbert Keith Chesterton, a diffonderne la conoscenza e l'opera come possibilità di aiuto alla persona e alla società;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e progettazioni, anche innovative, che nei diversi ambiti della vita reale concretizzino gli insegnamenti di Gilbert Keith Chesterton ivi compreso quello relativo al distributismo a beneficio della persona e della comunità umana;
- svolgere attività di cooperazione e solidarietà internazionale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d. lgs 117/2017 e delle disposizioni attuative, l'ente può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché la raccolta fondi.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Marche.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni, il quale può entro sessanta giorni dalla ricezione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- f) I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
- g) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- h) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- i) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

L'associazione si avvale anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo quanto previsto dal d. lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In caso di esclusione l'organo di amministrazione entro sessanta giorni deve comunicare la delibera motivata all'interessato il quale può entro sessanta giorni dalla ricezione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Il Presidente;
- l'Organo di amministrazione
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di controllo, eventuale, nominato qualora obbligatorio per legge o su facoltà dell'assemblea.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di servizio di messaggistica istantanea (WhatsApp), pubblicazione

di avviso nelle pagine *social* (Facebook, Twitter, Instagram), e-mail. Solo in casi di necessità la comunicazione avverrà a mezzo lettera o altri strumenti.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento o trasformazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenze (Skype) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile, determinato dall'assemblea in sede di nomina, che va da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e, eventualmente, preventivo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente in caso di urgenza o di necessità può compiere atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il revisore contabile esegue la anche la revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Qualora obbligatorio ai sensi di legge l'associazione redigerà anche il bilancio sociale.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto
Atto registrato il 28 NOV 2022
al n° 1030 Serie 3
L'Imposta di € 0 (ATO ESENTE)
(di cui € per trascrizione)
è stata corrisposta ai sensi del D. L. n°
N° 237/1997, in data



Giuseppe De Padova